



Foglio N 6.02.00
informativo .

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

Data aggiornamento 01/05/2010

BONIFICI TRANSFRONTALIERI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: Info@bancadilegnano.it

Indirizzo telematico: www.bancadilegnano.it e www.blbanking.it

Telefono 0331521111

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La società e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

Che cosa sono i bonifici transfrontalieri

Per bonifico transfrontaliero si intende l'operazione di trasferimento fondi effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente (banca) insediata in uno Stato membro dell'Unione Europea o membro dello Spazio Economico Europeo, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente (banca) insediata in un altro Stato membro dell'Unione Europea o membro dello Spazio Economico Europeo.

Le operazioni di trasferimento fondi di importo non superiore ad euro 50.000, o controvalore di euro 50.000 in Corone Svedesi, all'interno degli stati membri dell'Unione Europea/Spazio Economico Europeo (comprese le Isole Azzorre, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla Gibilterra ed i Territori Francesi d'Oltremare), sono normate dal Regolamento UE 924/2009.

La Svezia pur non adottando l'euro ha scelto di beneficiare dell'estensibilita' alla propria valuta del dettato del Regolamento di cui sopra quindi il Regolamento e' applicabile anche a bonifici transfrontalieri effettuati in corone svedesi negli stessi territori di cui sopra, fatta salva la possibilita' di applicazione delle commissioni di cambio.

Principali rischi

La conversione in Euro delle operazioni espresse in altre valute e' soggetta al rischio di cambio in quanto regolate ai valori di conversione applicati al momento della negoziazione

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

BONIFICI VERSO L'ESTERO FINO AD EURO 50.000 O CTV IN CORONE SVEDESI

Si premette che l'ordinante e' tenuto a fornire esplicite istruzioni circa l'addebito delle spese e commissioni secondo il seguente schema:

Clausola "OUR ": spese e commissioni a carico dell'ordinante;

Clausola "BEN": spese e commissioni a carico del beneficiario;

Clausola "SHARE" : spese e commissioni Banca ordinante a carico ordinante, spese e commissioni Banca beneficiario a carico beneficiario

In mancanza di tali precisazioni, tutte le competenze relative al bonifico saranno applicate con clausola SHARE.

Per i bonifici in euro e nelle divise degli Stati rientranti nello Spazio Economico Europeo (EEA) si applica solo la clausola SHARE (Rif.to direttiva 2007/64/CE nota come PSD).

Le spese applicate ai bonifici transfrontalieri normati dal Regolamento UE 924/2009 devono essere pari a quelle applicate al corrispondente pagamento nazionale dello stesso valore.

SPESE E COMMISSIONI CON CLAUSOLA "SHA"

- per bonifici completi delle coordinate del beneficiario (IBAN) e della Banca del beneficiario (BIC) espressi correttamente:

commissione per disposizione di bonifico con addebito in conto corrente : euro 4,00

commissione per disposizione di bonifico per cassa: euro 5,00

valuta applicata all'ordinante: pari alla data di esecuzione contabile

- per bonifici privi, incompleti o con coordinate IBAN e BIC non corrette:

diritto fisso sino ad euro 500: euro 5,00

diritto fisso da euro 501 a euro 50.000 : euro 20,00

SPESE E COMMISSIONI CON CLAUSOLA "OUR"

- per bonifici completi delle coordinate del beneficiario (IBAN) e della Banca del beneficiario (BIC) espressi correttamente:

commissione per disposizione di bonifico con addebito in conto corrente: euro 4,00

commissione per disposizione di bonifico per cassa : euro 5,00

valuta applicata all'ordinante: pari alla data di esecuzione contabile

- per bonifici privi, incompleti o con coordinate IBAN e BIC non corrette

diritto fisso sino ad euro 500 : euro 5,00

diritto fiso da euro 501 a euro 50.000: euro 20,00

Oltre ad eventuali spese reclamateci dalla corrispondente estera



SPESE E COMMISSIONI CON CLAUSOLA "BEN"

spese pratica/commissione per disposizione di bonifico : esente
valuta applicata all'ordinante: pari alla data di esecuzione contabile

L'importo trasferito sara' decurtato delle spese dalla Banca ordinante

BONIFICI DALL'ESTERO SINO AD EURO 50.000,00 O CTV IN CORONE SVEDESI

spese: esente da spese

valuta di accredito al beneficiario e disponibilita' dei fondi:

- bonifici in euro o in divisa dei Paesi dell' Economic European Area: 0 gg dalla data di ricezione fondi c/o ns Banca o dopo negoziazione divisa secondo calendario Forex
- bonifici in altre divise: 3 gg dopo negoziazione divise secondo calendario Forex

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA (ove prevista):

canalizzata : esente da commissioni

TASSO DI CAMBIO

La conversione di euro in altra divisa o viceversa verra' effettuata applicando il cambio quotato nel durante al momento della negoziazione .

Tempi di esecuzione e data valuta (Rif.to Direttiva 2007/64/CE nota come PSD):

Il prestatore di servizi di pagamento (Banca) del pagatore (ordinante del bonifico) assicura che dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento (Banca) del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, fino al 01 gennaio 2012, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.

La data valuta dell'accredito sul conto del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento (bonifico) viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento (Banca) del beneficiario.

Il prestatore di servizi di pagamento (Banca) del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento (bonifico) sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore (Banca) medesimo.

La data valuta dell'addebito del conto del pagatore (ordinante del bonifico) non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento (bonifico) è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Gli ordini si considerano ricevuti in giornata se pervenuti in Banca di Legnano prima degli orari limite sotto descritti, altrimenti si considerano ricevuti nella prima giornata lavorativa successiva.

Orari limite per la consegna di ordini di bonifico:

Disposizioni cartacee o su supporto magnetico, consegnate allo sportello	h 15,45
Disposizioni pervenute tramite canale telefonico	h 15,45
Disposizioni singole inserite mediante Bbanking Privati o Bbanking Imprese	h 15,45
Disposizioni inoltrate mediante flusso telematico (CBI)	h 12,35

Qualora il cliente inserisca nell'ordine di bonifico una data di esecuzione successiva a quella di presentazione, la banca eseguirà l'ordine nel giorno indicato dal cliente, verificata la completezza dei dati e la disponibilità dei fondi.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a info@bancadilegnano.it o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.
- Prefettura territoriale competente (www.interno.it e www.tesoro.it) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, e' possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) trattasi di un documento statistico dovuto all'Ufficio Italiano dei Cambi che usa le informazioni ivi contenute per la formazione della bilancia commerciale e dei pagamenti dello Stato.

Cambio: prezzo di una moneta di un paese espresso in termini di un altro paese. L'Euro quota certo per l'incerto, viene cioè offerta una quantità fissa di moneta nazionale (EUR) "certa" per una quantità variabile di moneta estera "incerta".

Negoziazione: trattasi di trasformazione di una divisa (moneta) in altra divisa o divisa contro euro oppure anche interventi per trasferire importi con l'acquisizione di una specifica causale valutaria dettata dall'ordinamento valutario italiano per fini statistici nazionali.

Paesi membri dell'Unione Europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Malta, Cipro (sud), Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania.

Paesi membri dell' Economic European Area - EEA (Spazio Economico Europeo) : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (sud), Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito

Paesi membri dell'EFTA (European Free Trade Association) : Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Paesi membri dell'Unione Europea non aderenti all'Unione Monetaria Europea: Regno Unito, Danimarca, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania

IBAN (International Bank Account Number): codice identificativo delle coordinate internazionali del conto corrente bancario beneficiario;

BIC (Bank Identifier Code)

Direttiva 2007/64/CE - PSD - Payment Services Directive: la direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD) e' l'iniziativa legislativa della Commissione Europea che si applica a tutti i servizi di pagamento elettronici (incassi/pagamenti) prestati in euro, nelle altre valute ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro o nella valuta di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, indipendentemente dal valore della transazione.